



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10

Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

**CAPITOLATO TECNICO DI GARA D'APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI VTA STRUMENTALE E
VISIVA" (ex art. 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 36/2023), MEDIANTE
ACCORDO QUADRO, DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023.**

CPV 77211500

Fascicolo gara: Tender 551

RDO rfq 636

Codici dell'appalto

Codice Appalto: 670649 tender 551

Numero Gara Id Appalto 509

CIG **B8429163C3**

**IL R.U.P.
(Ennio Cozzolotto)**

Art. 1) Oggetto dell'accordo quadro e durata

L'accordo quadro ha per oggetto interventi VTA visiva e strumentale (Analisi visiva, ESP, Resi, Tomografia sonica, Prova di trazione, esame DNA sui funghi), di alberature presenti nelle aree verdi in manutenzione ad AMIA Verona Spa site nel Comune di Verona, in base alla programmazione dei vari interventi, relativamente al periodo e al luogo impartita da AMIA Verona SpA.

L'importo complessivo dei **servizi ed oneri compresi nell'appalto, che saranno compensati a misura mediante accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, ammonta ad € 220.000,00 + I.V.A. , oneri per la sicurezza pari a zero.**

Si precisa che le quantità delle prestazioni indicate nel modello di offerta sono presuntive: potranno pertanto subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nell'ambito dell'importo di spesa massimo stimato in € 220.000,00 oltre IVA, senza che per questo la ditta aggiudicataria maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Il servizio avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva o dalla consegna del servizio e avrà durata di mesi 48, indicativamente con decorrenza dal mese di ottobre 2025 fino al mese di ottobre 2029.

Il contratto in accordo quadro dovrà ritenersi concluso alla sua naturale scadenza, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale sia stato esaurito o meno. L'Appaltatore, alla scadenza dell'accordo quadro, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Non saranno accettate offerte parziali, incomplete, condizionate o in aumento rispetto all'elenco prezzi unitari di cui all'allegato C1

Per prestazioni residuali (afferenti per tipologia) non inserite nel modulo d'offerta, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicataria e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente CsA.

Amia si riserva la facoltà di procedere all'affidamento con riduzione dei servizi rispetto a quelli presenti nel capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo.

PROSPETTO DEI SERVIZI E ONERI

(di norma aree Comunali in manutenzione ad Amia Verona spa)

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso</i>	€ 187.000,00
<i>per il servizio di VTA visiva e strumentale</i>	
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 0,00
<i>Costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto</i>	€ 33.000,00
<i>Totale importo a base di gara</i>	€ 220.000,00

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari indicati nell'allegato di gara "Allegato C1", i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Detti prezzi unitari, devono ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro, fatta salva l'applicazione dell'art.60 "Revisione prezzi" del D.Lgs.36/2023, comprensivi dei costi degli apprestamenti di sicurezza e igiene nonché delle spese generali e dell'utile d'impresa.

Art. 2) Descrizione generale del servizio

Interventi VTA visiva e strumentale (Analisi visiva, ESP, Resi, Tomografia sonica, Prova di trazione, esame DNA sui funghi), di alberature presenti nelle aree verdi in manutenzione ad AMIA nel Comune di Verona

Sono compresi gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità. In tal caso l'aggiudicataria dovrà intervenire negli stretti tempi tecnici necessari e comunque entro le 12 ore successive alla chiamata, pervenuta a mezzo e-mail o telefono, e s'impegna ad eseguire tali servizi alle stesse condizioni contrattuali.

PER TUTTI GLI ALBERI VALUTATI CHE NON NECESSITANO DI INTERVENTO, NEL RIQUADRO DI RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI E NELLA SCHEDA VTA, SI DOVRA' COMUNQUE OBBLIGATORIAMENTE ESPLICITARE PER ISCRITTO LA SEGUENTE DICITURA:

"A SEGUITO DELL'ANALISI DELL'ALBERO E VALUTATO IL SUO STATO FITOSANITARIO, NON SI PRESCRIVE ALCUN INTERVENTO IN QUANTO NON NECESSARIO."

INOLTRE TUTTI GLI ALBERI OGGETTO DEL PRESENTE INCARICO, ANCORCHE' AFFIDATI IN UNA FASE SUCCESSIVA, COMPRESI QUELLI SU CUI NON SONO INDICATI INTERVENTI DAL VALUTATORE, DOVRANNO ESSERE NUMERATI PROGRESSIVAMENTE E IL CARTELLINO "PLASTIFICATO" DOVRA', OLTRE AL NUMERO PROGRESSIVO, CONTENERE IL LOGO DI AMIA. TALE LAVORAZIONE E' A CARICO DELL'APPALTATORE E COMPRESA NELL'OFFERTA ECONOMICA DA LUI ESPRESSA.

AMIA Verona SpA procederà ad emettere ordinativi per mail sulla base delle proprie effettive esigenze.

Gli interventi dovranno essere effettuati entro **3** giorni lavorativi dall'ordinativo; AMIA si riserva di indicare nell'ordinativo tempi di consegna differiti.

Amia Verona S.p.A. nel suo esclusivo interesse si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nei servizi all'atto esecutivo quelle varianti operative, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei servizi stessi ed alla loro funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto in accordo quadro, ciò senza che l'aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura.

L'appalto ha per oggetto, in via indicativa e non esaustiva, l'affidamento del Servizio di:

- **VTA VISIVA E STRUMENTALE IN AMBITO URBANO**

Prestazione principale CPV 77211500-7 Servizi di manutenzione alberi

<i>DESCRIZIONE</i>
VTA strumentale con Resistograph da terra fino a 2m
VTA strumentale in quota con Resistograph > 2m
VTA solo visiva
Tomografia Sonica/elettrica
Esame speditivo puntuale ESP
Prove di Trazione
Indagine DNA

Art. 3) Norme e prescrizioni integrative

L'aggiudicataria è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti i servizi pubblici per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato.

E' tenuta altresì all'osservanza delle buone pratiche relative al Servizio di VTA visiva e strumentale (Analisi visiva, ESP, Resi, Tomografia sonica, Prova di trazione, esame DNA sui funghi), di alberature presenti nelle aree verdi in manutenzione ad AMIA nel Comune di Verona relative al contratto in accordo quadro.

Ricade inoltre esclusivamente sull'aggiudicataria l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto in accordo quadro) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'aggiudicataria deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 4) Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 72 ore dall'ordinativo.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, Amia Verona Spa potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Servizi tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare Amia Verona Spa da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

Art. 5) Servizi non previsti

Per l'esecuzione di servizi non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Gli interventi in genere, saranno liquidati in base alle previsioni del capitolato e le indicazioni dell'offerta.

L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte secondo i dettami della buona tecnica agronomica e forestale e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato: tutti gli interventi che, a giudizio degli uffici incaricati da Amia Verona Spa non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'aggiudicataria.

Art. 6) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto in accordo quadro è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

Art. 7) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto in accordo quadro (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Amia Verona Spa si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad Amia Verona Spa, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di Amia Verona Spa e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia Verona Spa o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di Amia Verona Spa e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia Verona Spa ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di Amia Verona Spa, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 8) Condotta dei servizi

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da Amia Verona Spa.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, Amia Verona Spa fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima - ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di Amia Verona Spa.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di Amia Verona Spa.

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati dalla Direzione Servizi.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, Amia Verona Spa, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

Art. 9) Personale

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Impresa dovrà disporre, al momento dell'offerta, di tutto il personale necessario con i requisiti richiesti.

Capacità tecniche e professionali di cui all'art.100, c. 1, lett. c) del D. lgs. n. 36/23

disponibilità di almeno 3 addetti che operano contemporaneamente in cantieri diversi in possesso dei seguenti requisiti:

➤ possesso del titolo di dottore agronomo o di dottore forestale ovvero di perito agrario o perito agrario laureato ovvero agrotecnico o agrotecnico laureato, deve essere iscritto al rispettivo Albo da almeno 5 anni ed essere in possesso di esperienza nel campo delle valutazioni di stabilità almeno quinquennale.

possesso del seguente requisito per almeno 2 addetti di quelli di cui sopra:

➤ Attestato di formazione per lavori su funi (D.Lgs. 81/08, art. 116 e Allegato XXI)

Capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, c. 1, lett. c) del D. lgs. n. 36/23

➤ disponibilità e capacità di utilizzo di almeno n.1 Tomografo Sonico

➤ disponibilità e capacità di utilizzo di almeno n.1 Tomografo Elettrico

➤ disponibilità e capacità di utilizzo di almeno n.1 Resistograph

➤ disponibilità e capacità di utilizzo di almeno un kit idoneo al Pulling test

Per tutto il periodo previsto dal contratto in accordo quadro dovrà essere presente il personale necessario per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- ⇒ Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 19.00, ovvero coincidente con l'orario di lavoro;
- ⇒ essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- ⇒ essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

L'Impresa dovrà altresì fare pervenire ad Amia Verona Spa e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio adibito ad espletare le opere descritte nel presente appalto con le relative qualifiche ed aggiornare lo stesso in caso di variazioni: l'aggiudicatario potrà infatti, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere ad Amia Verona Spa l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'aggiudicataria di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 10) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere e comunque

attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione Servizi dovesse impartire ad integrazione della succitata normativa. L'aggiudicataria ha l'obbligo di porre in essere gli apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazioni del traffico come:

- segnaletica orizzontale e verticale;

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti contenuti nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- indumenti del personale operativo (art. 37)

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni impartite dal T.U. 81/08, si forniscono le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente.

I rischi sono:

- Veicoli in transito
- Possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità' del ciglio strada
- Presenza nelle zone dei lavori di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica, reti gas metano, ecc.)
- Buche e pozzetti non segnalati

Amia Verona Spa coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordina gli interventi rilevati.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività' svolte dall'aggiudicataria

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata.

Art. 11) Orario di lavoro

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'Impresa e Amia Verona Spa.

Amia Verona Spa si riserva altresì la facoltà di variare tali orari secondo la stagione e le esigenze della città, nell'ambito del normale orario feriale diurno previsto dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da Amia Verona Spa per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da Amia Verona Spa per poter ultimare i servizi nel termine stabilito.

Art. 12) Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'Impresa dovrà nominare un responsabile dei vari cantieri, indicando anche il responsabile per la sicurezza che dovrà essere indicato sul piano di sicurezza della Ditta, da presentare assieme alla documentazione.

Il tecnico professionista che dovrà garantire la disponibilità e al quale saranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli effetti, dovrà:

- ⇒ fornire all'Impresa indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei servizi di manutenzione previsti nel capitolato;
- ⇒ Predisporre il rapportino mensile il cui contenuto sotto indicato verrà concordato con la direzione Servizi;
- ⇒ Predisporre a fine settimana lavorativa una scheda riassuntiva degli interventi eseguiti, secondo il modello concordato con la direzione Servizi;

L'aggiudicataria s'impegna a presentare per mezzo dell'incaricato responsabile del servizio, ad Amia Verona Spa, un rapporto settimanale relativo alla presenza del personale, dei mezzi, del loro impiego e destinazione;

dovrà, inoltre, predisporre e mettere a disposizione di Amia Verona Spa un programma di esercizio settimanale che consenta la chiara identificazione delle zone di attività di ciascun mezzo e/o servizio proposto nel presente capitolato.

Art. 13) Mezzi e materiali in servizio

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà avere disponibilità, all'atto dell'offerta e per tutta la durata del servizio (in caso di aggiudicazione), di tutte le attrezzature e mezzi necessari di proprietà o a noleggio, compresa PLE se necessaria allo svolgimento del Servizio.

I mezzi (le cui targhe saranno comunicate alla Direzione Lavori prima dell'inizio dell'appalto tramite copia del documento di proprietà o copia contratto a freddo), le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente.

L'aggiudicataria è tenuta a revisionare i mezzi secondo le disposizioni legislative vigenti e a munirsi delle eventuali autorizzazioni per il trasporto del materiale di risulta dichiarato infetto ai sensi delle norme di salvaguardia fitosanitaria.

I mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta d'appartenenza.

Le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell'appalto, sostituendo quelli deteriorati a qualsiasi titolo.

Nel caso di un mezzo guasto, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso; solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario, di mezzi meno idonei al fine di garantire la continuità del servizio.

Tale periodo, sarà determinato da Amia Verona Spa in base alle indicazioni del personale incaricato alla sorveglianza e controllo.

Art. 14) Locali autorimesse e servizi

L'aggiudicataria se ritenuto necessario, dovrà provvedere a reperire, a sua cura e spese, i locali idonei per il ricovero di tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, da indicare all'atto della stipula del contratto.

Art. 15) Occupazione di suolo

Saranno a cura e spese dell'aggiudicataria tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie per l'installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l'esecuzione stessa dei servizi.

Sarà inoltre compito esclusivo dell'aggiudicataria definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo Amia Verona Spa da qualsiasi responsabilità.

Art. 16) Verifica definitiva

La Stazione Appaltante si riserva a sua discrezione di dar corso a quanto sotto indicato:

Alla fine di ogni trimestre il personale degli uffici incaricati potrà procedere ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere alla verifica provvisoria dei servizi, per verificare la perfetta rispondenza con quanto ordinato e per accertare l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi allegati.

In tale sede potrà stabilito il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento dei servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato. L'apposito verbale di collaudo disporrà, se del caso, anche lo svincolo, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Impresa appaltatrice, delle eventuali ritenute e della cauzione.

Art. 17) Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

Art. 18) Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati, non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare Amia Verona Spa e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) Le spese per le operazioni di collaudo ad eccezione dell'onorario per i collaudatori, che rimane a carico del Committente;
- e) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di manutenzione o deviazione provvisoria;
- f) La fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dei servizi di consegna, verifica, contabilità e collaudo servizi;
- g) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui e materiale di risulta

Art. 19) Poteri di Verifica e Controllo

Amia Verona SpA., attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. Amia Verona SpA si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa, dovrà fornire ad Amia Verona SpA., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 20) Contestazioni e penali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- Ritardato intervento rispetto al cronoprogramma impartito o rispetto alla comunicazione di intervento: €/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale;
- Mancata disponibilità del personale previsto, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 300,00 (trecento//,00 euro),
- Nel caso di ritardo del personale sul posto di lavoro verrà applicata una penale di €/ora 50,00 (cinquanta//,00 euro), per ogni ora di ritardo,
- Mancata disponibilità delle attrezzature da lavoro si applicherà una penale di €/giorno 50,00 (cinquanta//,00 euro),
- Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte come da richiesta del Responsabile di Amia, oppure eseguiti in modo superficiale verrà applicata una penale pari a €/evento 200,00 (duecento//,00 euro) per ogni evento contestato.
- In caso di verifica da parte dei Responsabili di Amia o comunque da parte di personale facente parte agli Enti di controllo, venga notata la mancanza degli indumenti protettivi personali (D.P.I.), si applicherà la sanzione di €/corpo 250,00(duecentocinquanta//,00 euro).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura di addebito, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 21) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'artt. 94, comma 6 e 95, comma 2, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 23) Cauzione

Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di verifica della conformità delle prestazioni. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 D.Lgs. 36/23.

La garanzia fideiussoria deve essere firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con le tecnologie richiamate al comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs.36/2023.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 24) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 25 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

Art. 26) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

Art. 27) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 28) Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione,

gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 29) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 30) Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 31) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

Art. 32) Obbligo del rispetto del modello organizzativo D.Lgs 231/01 e del Codice Etico aziendale

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 33) – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 34) – domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Art. 35) - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

Art. 36) – obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Art. 37) – clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 38) - oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. ogni altro e diverso obbligo comunque previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti.

Art. 39) – tutela dei lavoratori

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.